



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Signori:

Dr. Rosanna Calzolari	Presidente est.
Dr. Irina Alice Grossi	Magistrato di Sorveglianza
Dr. Antonino Giancontieri	Esperto
Dr. Letizia Marazzi	Esperto

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

Attualmente detenuto presso la CC di Voghera

Avente ad oggetto: **detenzione domiciliare**

Titolo esecutivo: PG Milano n. 2017/1277 SIEP

Pena da espiare: anni 8 mesi 1 di reclusione

Decorrenza pena 4.3.2014; fine pena al 24.11.2020;

Reati per cui vi è condanna in esecuzione: associazione di tipo mafioso, usura estorsione, riciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti aggravati ex art. 7 DL 152/1991 (2007 – 2014)

Precedenti penali: no

Applicata la libertà vigilata per 3 anni

OSSERVA

Rilevato che:

con provvedimento emesso in data 20.3.2020 il MdS di Pavia ha rigettato istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter co 1 quater OP, rilevando l'ostatività, rispetto alla concessione di benefici, dei reati in esecuzione, e rilevando che le precarie condizioni di salute lamentate dal detenuto non fossero incompatibili con il regime carcerario;

rilevato che:

dalla relazione sanitaria in atti risulta che il condannato "giunto in data 29.3.2014 riferiva di essere affetto da diabete mellito tipo II in grande obeso (peso 180 kg altezza 181 cm), dislipidemia, problemi di difficoltà respiratoria da rinopatia con utilizzo frequente di Rinazina nasale.....in considerazione della patologia in anamnesi veniva fatta richiesta di ECG più visita, controlli ematochimici. RX del torace e visita otorina... al momento la terapia in corso è essenzialmente mirata a correggere i fattori di rischio cardiologico, controllare la glicemia e antidolorifici al bisogno... nel periodo di carcerazione a Opera sono stati effettuati i necessari controlli cardiologici... dopo il rientro in Istituto ha continuato i regolari controlli medici..." (relazione del 12.6.2017)

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
MILANO, 01.04.2020
IL FUNZIONARIO CUIVILIARIO
Giuseppe Fedele

preso atto che il detenuto è affetto da patologie croniche, che rendono irrilevante la datazione della relazione sanitaria;
ritenuto che anche nell'attualità, pertanto, non si possa escludere che il soggetto sia *a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete*;
rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio;
ritenuto dunque che tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare – contrariamente a quanto ritenuto dal Mds – più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo;
ritenuto che la gravità dei fatti ascritti al condannato suggeriscono che il differimento avvenga nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter OP, come del resto richiesto dallo stesso istante che dispone di un domicilio;
considerato il lungo periodo trascorso in carcere, durante il quale il detenuto ha ottenuto 495 giorni di liberazione anticipata, il non lontano fine pena, e la misura di sicurezza non detentiva applicata a suo carico, si ritiene che la detenzione domiciliare sia misura sufficientemente contenitiva e dunque idonea a scongiurare eventuali rischi di recidiva

P.Q.M.

Visti gli artt. 147 c.p., 684 c. 2 c.p.p. e 47 ter c. 1 e 1 quater l. 26 luglio 1975, n.354;

DISPONE

Il differimento della pena di cui all'ordine di esecuzione in epigrafe nelle forme della detenzione domiciliare sino al termine di durata della pena,
disponendo che ne sia data immediata comunicazione all'organo dell'esecuzione penale competente, oltre che all'interessato;

INDICA

l'Ufficio di Sorveglianza di Milano competente per l'esecuzione della misura che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

MANDA

per gli interventi di competenza all'UEPE di Milano;

AFFIDA

la vigilanza alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

IMPONE

al condannato indicato in epigrafe le seguenti **prescrizioni**:

1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, appena ricevuta la notifica dell'ordinanza (e dimesso dall'Istituto) dovrà tempestivamente prendere contatti (anche telefonici) con l'U.E.P.E di Milano, competente in relazione al luogo di dimora, e dovrà mantenerli secondo i tempi e i modi dallo stesso indicati;

2) dimora e territorio: dovrà fissare la propria dimora in [redacted] e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno, al solo fine di soddisfare le esigenze di vita nell'ambito del Comune di dimora;

3) spostamenti e uscite: Sono autorizzate sin d'ora le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra: **a)** per comprovati e documentabili motivi di salute propri o inerenti i familiari conviventi (accessi urgenti al P.S., visite mediche, sedute dentistiche o esami diagnostici); **b)** per ricoveri sanitari/ospedalieri anche di più giorni; **c)** per recarsi all'U.E.P.E., al SER.T., al N.O.A. o al C.P.S.; **d)** per recarsi in udienza qualora disponga di una convocazione da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Saranno autorizzati dal Responsabile delle FF.OO. competenti per i controlli, a ciò delegato, che ne darà tempestiva comunicazione al Magistrato di Sorveglianza, gli spostamenti in giornata fuori dal territorio del Comune di dimora o gli ampliamenti orari per significative esigenze familiari (es. matrimoni, battesimi, eventi luttuosi, 25 e 26 dicembre, Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, ecc.) o lavorative (qualora sia stato autorizzato a lavorare).

In tutti i casi precedenti, dovrà sempre dare previo avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO. competenti per il controllo; al rientro produrrà alle stesse FF.OO. prova dell'incombente/appuntamento/ricovero/evento;

4) condotta generale: dovrà tenere condotta conforme a regole di civile convivenza, non potrà fare uso di alcuna sostanza stupefacente, né abusare di sostanze alcoliche;

5) frequentazioni: non potrà frequentare, senza adeguata ragione, pregiudicati, tossicodipendenti/alcolodipendenti, soggetti sottoposti a misure alternative, cautelari, di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati (salvo si tratti dei familiari), omettendo altresì di frequentarne gli ambienti;

6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;

7) lavoro e assistenza familiare: dovrà adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare;

9) oneri generali: dovrà portare sempre con sé copia del presente provvedimento e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;

10) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte e comprovate necessità, ogni altra modifica alle prescrizioni diversa dagli spostamenti giornalieri indicati sub 3);

FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO PER COVID 19, CHE DOVRANNO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE DAL DETENUTO DOMICILIARE

AVVERTE


Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere sospesa e poi revocata.

Le FF.OO. segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni

Milano, li 31.3.2020

Il Presidente est.

dr. Rosanna Galzolari



Depositato in cancelleria
il 01-04-2020
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Tello